



Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano



Il prosieguo amministrativo, successivamente rafforzato anche nel quadro delle tutele previste dalla Legge n. 47 del 2017 – la cosiddetta legge Zampa – non nasce come concessione straordinaria né come misura premiale. La sua funzione è quella di consentire, attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni, la prosecuzione di un percorso educativo e di accompagnamento quando l'interruzione automatica al compimento dei diciotto anni rischierebbe di produrre effetti pregiudizievoli sul progetto di crescita del ragazzo. La logica sottostante è chiara: non interrompere una traiettoria costruita nel tempo sulla base di un criterio puramente anagrafico. Questo istituto consente infatti a molti giovani di completare percorsi di istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo e consolidamento delle relazioni costruite durante la minore età.

Questo strumento si fonda su un presupposto che chiunque lavori in ambito educativo conosce bene: la maggiore età non coincide automaticamente con l'autonomia. Il compimento dei diciotto anni produce effetti giuridici immediati, ma non genera improvvisamente competenze emotive, stabilità abitativa, capacità relazionali o indipendenza economica.

L'età adulta non si costruisce in una notte.

La nostra stessa esperienza collettiva sembra confermarlo quotidianamente. Sempre più giovani restano a lungo all'interno del nucleo familiare, proseguono percorsi formativi, sperimentano forme di dipendenza economica o necessitano di tempi lunghi per raggiungere una reale autonomia personale. Se questo vale per molti giovani che crescono all'interno di contesti familiari relativamente protettivi, appare ancora più evidente per ragazzi che hanno attraversato storie di separazione, migrazione, vulnerabilità o assenza di figure di riferimento stabili.

Chi opera nei servizi educativi e nella giustizia minorile osserva frequentemente come molti percorsi di autonomia non seguano traiettorie lineari. L'inserimento lavorativo può essere fragile, la rete sociale ancora in costruzione, il sostegno affettivo assente o intermittente. In questi casi la continuità educativa non rappresenta un beneficio aggiuntivo, ma spesso costituisce l'elemento che evita ricadute, marginalità o nuove condizioni di vulnerabilità.

Il prosieguo amministrativo nasce precisamente per rispondere a questo scarto: quello tra età anagrafica ed età reale della crescita.

Ridurre tale possibilità non significa semplicemente sottrarre due anni di accompagnamento. Significa intervenire su un modello culturale che riconosce come alcuni percorsi di vita necessitino di tempi differenti.

Ed è qui che emerge il punto più problematico della proposta.

La questione non riguarda infatti soltanto la riduzione del sostegno in sé. Riguarda il criterio attraverso il quale si decide chi possa continuare ad essere accompagnato e chi no.

Se la riduzione fosse fondata sul raggiungimento di obiettivi educativi specifici, sull'effettivo livello di autonomia raggiunto o sulla valutazione individuale del progetto, ci troveremmo davanti a una scelta discutibile ma comprensibile nella sua logica. In questo caso, invece, il criterio appare differente.

La proposta rischia di introdurre un criterio potenzialmente discriminatorio poiché collega una riduzione di tutela non al bisogno educativo, al progetto individuale o al livello di autonomia raggiunto, ma alla condizione migratoria del giovane. Non è più la persona a determinare il diritto alla continuità educativa; diventa la categoria.

L'articolo 3 della Costituzione richiama il principio di uguaglianza sostanziale e attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana. L'uguaglianza, tuttavia, non coincide con il trattamento identico di situazioni differenti, ma richiede esattamente il contrario: riconoscere i bisogni specifici e costruire risposte adeguate.

A ciò si aggiunge il principio del superiore interesse del minore, riconosciuto dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che richiede che ogni scelta riguardante percorsi di crescita e protezione venga valutata a partire dalla situazione concreta della persona e non da categorie astratte.

La Corte costituzionale ha più volte ricordato che il principio di uguaglianza non impedisce trattamenti differenziati, ma richiede che tali differenze siano ragionevoli e giustificate da elementi oggettivi. Il problema allora non è la differenza in sé, ma verificare se essa risulti coerente con la finalità dichiarata della norma e con i principi che quella norma dovrebbe perseguire.

La domanda, allora, non riguarda soltanto la possibilità astratta di introdurre una differenziazione normativa, ma la sua coerenza con la funzione stessa dell'istituto. Se l'articolo 5 interviene su uno strumento costruito per rispondere a bisogni educativi individuali, appare difficile comprendere perché la compressione di quella tutela debba essere collegata alla condizione migratoria anziché alla situazione concreta del singolo ragazzo. Se la ratio del prosieguo amministrativo è accompagnare un percorso di crescita ancora incompleto, la provenienza geografica del giovane sembra introdurre un criterio estraneo alla finalità stessa della misura.

Nel caso dei minori stranieri non accompagnati questa esigenza appare ancora più evidente. L'intero sistema normativo sviluppato negli anni, anche attraverso il costante richiamo al superiore interesse del minore, si fonda sull'idea che la vulnerabilità non possa essere affrontata mediante categorie astratte.

Dietro ogni progetto educativo esistono storie differenti: vi sono ragazzi arrivati soli dopo percorsi migratori estremamente traumatici, giovani che hanno sperimentato lunghi periodi di marginalità, altri che stanno costruendo lentamente relazioni significative, percorsi formativi o lavorativi. Ridurre tutto questo ad una definizione amministrativa rischia di produrre un cortocircuito profondo: trattare allo stesso modo situazioni che uguali non sono.

Esiste poi un altro elemento che merita attenzione.

Da anni si osserva come i minori stranieri non accompagnati vengano spesso investiti da aspettative di autonomia molto più rapide rispetto ai coetanei italiani. Devono imparare una lingua, orientarsi nei servizi, costruire reti sociali, inserirsi lavorativamente, diventare indipendenti nel più breve tempo possibile. Come se l'esperienza migratoria imponesse una sorta di accelerazione forzata dei tempi della crescita.

Come se per alcuni ragazzi l'età adulta dovesse arrivare prima.

È qui che emerge una domanda che forse supera persino il contenuto specifico della norma: quando una differenza di trattamento smette di essere una scelta amministrativa e inizia a trasformarsi in una gerarchia dei diritti?

Le leggi razziali del Novecento costruivano gerarchie di diritti sulla base dell'origine. Oggi nessuno scriverebbe una legge sulla razza. Ma quando iniziamo a differenziare il livello di tutela tra persone che presentano bisogni analoghi sulla base della loro provenienza, quale domanda stiamo ponendo al nostro sistema di diritti?

Non si tratta di sostenere analogie storiche automatiche né di confondere fenomeni differenti. Le categorie del passato non possono essere trasferite meccanicamente al presente. Ma esiste una domanda che rimane aperta e che forse dovrebbe inquietarci: cosa accade quando iniziamo a stabilire che alcuni ragazzi possano ricevere meno protezione non perché meno vulnerabili, ma perché appartenenti ad un'altra categoria?

Forse le disuguaglianze contemporanee non assumono più la forma esplicita delle grandi esclusioni del passato. Forse utilizzano linguaggi più neutri, tecnici, apparentemente amministrativi. Razionalizzazione delle risorse. Ridefinizione delle misure. Riorganizzazione dei sistemi.

Ma il rischio non è soltanto ridurre una misura. Il rischio è introdurre l'idea che il diritto alla protezione possa dipendere non dalla complessità della storia che una persona porta con sé, ma dalla categoria dentro cui quella persona viene collocata. E quando il diritto inizia a distinguere tra bisogni uguali sulla base dell'origine, la domanda che dovremmo porci non è se alcuni ragazzi stiano ricevendo troppo, ma se altri non stiano iniziando a ricevere meno di quanto sarebbe necessario per costruire realmente il proprio percorso di crescita.

26/06/2026



immigrazione

minori

minori stranieri non accompagnati

Altri articoli di Michele Scaffidi Runchella

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, **iscriviti alla newsletter** per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.



Diritti senza confini

La domanda di protezione internazionale nell'udienza di convalida dell'accompagnamento coattivo: importanti precisazioni e profili di criticità

di Thomas Vladimir Santangelo , Salvatore Fachile

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.

29/06/2026

immigrazione protezione internazionale



Diritti senza confini

Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

di Michele Scaffidi Runchella

26/06/2026

immigrazione minori minori stranieri non accompagnati



Diritti senza confini

Appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura. Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo

a cura di Redazione

Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo

29/06/2026

diritto alla salute immigrazione patto UE migrazione e asilo



Diritti senza confini

Diritto dei confini e confini dello stato di diritto. Note a margine di alcune emergenze

di Enrico Rinaldo Augusto Zucca

10/06/2026

cpr immigrazione medel migranti murat arslan respingimento rimpatri trattenimento



Diritti senza confini

Il "buco nero" dei diritti nel cuore dell'Unione Europea: la frontiera franco-italiana come spazio di eccezione giuridica

di Jacopo Colomba

Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine

09/06/2026

[cpr](#)

[immigrazione](#)

[medel](#)

[migranti](#)

[murat arslan](#)

[respingimento](#)

[rimpatri](#)



Diritti senza confini

Detenzione amministrativa, trasparenza e controllo democratico: il FOIA come strumento di resistenza all'opacità dei centri di confinamento. Note a margine di TAR Lazio, sez. I ter, 13 nov. 2025, n. 20335 e Cons. Stato, sez. III, 23 mar. 2026, n. 2406

di Anna Pellegrino, Salvatore Fachile e Federica Remiddi

L'articolo analizza il rapporto tra l'istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all'accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l'oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell'ostensione. L'articolo sottolinea inoltre come l'uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell'accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all'informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.

01/06/2026

[Albania](#)

[centri di permanenza per i rimpatri](#)

[immigrazione](#)



Leggi e istituzioni

La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

di Elettra Aldinio

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull'opportunità di vietarne l'uso prima del raggiungimento di un'età sicura. Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l'Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l'Online Safety Act del 2021. La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l'uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un'autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti *user-friendly*, rapporti frequenti sulle attività svolte. La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

25/05/2026

[intelligenza artificiale](#)

[internet](#)

[minori](#)

[social media](#)

[tecnologia](#)



Diritti senza confini

Minori stranieri non accompagnati nel nuovo diritto della migrazione: regressioni sistemiche tra Costituzione, CEDU e Patto europeo 2026

di Tiziana Paolillo

14/05/2026

[immigrazione](#)

[minori](#)

[minori stranieri non accompagnati](#)

[patto UE migrazione e asilo](#)



Leggi e istituzioni

Allontanamenti dei minori e valutazione multidisciplinare: una proposta ridondante che rischia di alterare gli equilibri del sistema

di Michele Scaffidi Runchella

12/05/2026



- allontanamento
- famiglia nel bosco
- giustizia minorile
- minori

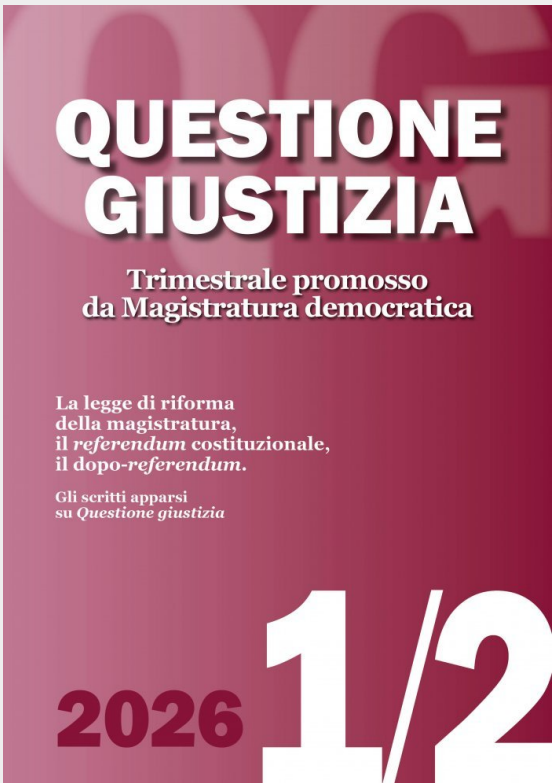
Newsletter

Email:

Proseguendo accetti di ricevere la nostra newsletter (informativa sulla privacy).

Iscriviti

Rivista trimestrale



Fascicolo 1-2/2026

La legge di riforma della magistratura, il referendum costituzionale, il dopo-referendum.

Diritti senza confini



Diritti senza confini

La domanda di protezione internazionale nell'udienza di convalida dell'accompagnamento coattivo: importanti precisazioni e profili di criticità

di Thomas Vladimir Santangelo , Salvatore Fachile

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.

29/06/2026

immigrazione

protezione internazionale



Diritti senza confini

Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

di Michele Scaffidi Runchella

26/06/2026

immigrazione

minori

minori stranieri non accompagnati



Diritti senza confini

Appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura. Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo

a cura di Redazione

Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo

29/06/2026

diritto alla salute

immigrazione

patto UE migrazione e asilo



Diritti senza confini

Diritto dei confini e confini dello stato di diritto. Note a margine di alcune emergenze

di Enrico Rinaldo Augusto Zucca

10/06/2026

cpr

immigrazione

medel

migranti

murat arslan

respingimento

rimpatri

trattenimento



Diritti senza confini

Il "buco nero" dei diritti nel cuore dell'Unione Europea: la frontiera franco-italiana come spazio di eccezione giuridica

di Jacopo Colomba

Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine

09/06/2026



- cpr
- immigrazione
- medel
- migranti
- murat arslan
- respingimento
- rimpatri



© Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online
editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettrici: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: redazione@questionegiustizia.it

Informativa sulla privacy

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia